

Codice A1110B

D.D. 9 giugno 2020, n. 257

Rinegoziazione prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - approvazione schemi di contratto ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 13 del 29 maggio 2020 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1466 del 3 giugno 2020.



ATTO N. DD-A11 257

DEL 09/06/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

OGGETTO: Rinegoziazione prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. – approvazione schemi di contratto ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 13 del 29 maggio 2020 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1466 del 3 giugno 2020.

Premesso che l' articolo 2 della Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13, con oggetto "*Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19*" ha previsto che:

"1. La Giunta regionale è autorizzata alla rinegoziazione dei prestiti contratti con Cassa depositi e prestiti S.p.a., nei limiti della durata complessiva di trenta anni.

2. Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1, per effetto della riduzione della rata di ammortamento dei prestiti rinegoziati, sono destinate al finanziamento della spesa in conto capitale."

Dato atto che con provvedimento n. 1-1466 del 3 giugno 2020 la Giunta Regionale ha:

- autorizzato la rinegoziazione con la Cassa Depositi e Prestiti del prestito identificativo n. 4559640/01 alle condizioni qui di seguito riportate:

Identif. Prestito Originario	Deb. residuo Prestito Originario al 01/01/2020	Tasso di Interesse (ante) %	Rata 30/06/2020	Tasso di Interesse (post) %	Q. interessi del 30/06/2020 (ante) da pagare il	Rata (cap. + int.) del 31/12/2020	Rata post (cap. + int.) dal 30/06/2021 alla Data di scad.	Data di scad. (post)

					31/07/2020			
455964/01	€ 39.439.250,00	3,140%	€ 1.657.071,23	3,133%	€ 619.196,23	€ 716.413,98	€ 1.206.459,07	31/12/2043

- dato mandato al Dirigente del Settore ad Interim Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie ad adottare le azioni conseguenti e necessarie ai fini dell'operazione e alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione del prestito di cui al punto precedente, dando atto che sul bilancio gestionale finanziario 2020-2022, l'operazione di rinegoziazione comporterà una riduzione delle quote capitali da pagare.

Rilevato che sulla base della relazione fornita dalla Società Finance Active Srl in data 21 maggio 2020, predisposta ed allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) per costituirne parte integrante e sostanziale, risulta sussistere il requisito normativo in termini di convenienza economica finanziaria imposto dall'articolo 41 della legge 448/2001. Per quanto attiene all'equivalenza finanziaria, la stessa risulta confermata dalla Società che, in base alla comunicazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti della curva dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione, in equivalenza finanziaria, delle condizioni finanziarie post rinegoziazione, ha verificato l'uguaglianza fra i valori attuali dei flussi finanziari del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato.

Sul bilancio gestionale finanziario 2020-2022, l'operazione di rinegoziazione comporterà una riduzione delle quote capitali da pagare sul capitolo di spesa 370256 di:

- € 1.977.152 nell'anno 2020;
- € 886.129 nell'anno 2021;

registrando, dal 2020 al 2038, complessivamente, una riduzione della quota capitale per un totale pari a 11.087.000 €.

Come già indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1466 del 3 giugno 2020, in relazione alla emergenza COVID-19 e all'impossibilità di effettuare spostamenti al di fuori della Regioni, il contratto di rinegoziazione, che comporta modifiche unicamente riferite al piano di ammortamento, sarà stipulato mediante scambio a mezzo PEC del contratto firmato digitalmente entro il 16 giugno 2020. La Regione Piemonte, unitamente alla proposta di contratto, dovrà trasmettere il modulo di accettazione delle clausole vessatorie sottoscritto digitalmente, nonché, nel caso in cui il Tesoriere sottoscriva il contratto di rinegoziazione, anche il modulo di accettazione delle clausole vessatorie sottoscritto digitalmente dal Tesoriere. In caso contrario, entro il 30 luglio 2020, deve pervenire alla Cassa Depositi e Prestiti il Mandato Irrevocabile accettato dal Tesoriere.

Per le motivazioni sopra espresse, al fine di pervenire alla rinegoziazione del prestito suindicato, si approvano, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'allegato B) contenente la proposta di contratto e il relativo modulo di accettazione delle clausole vessatorie nel caso in cui il Tesoriere sottoscriva il contratto di rinegoziazione;
- l'allegato C) contenente la proposta di contratto, il relativo modulo di accettazione delle clausole vessatorie e lo schema di mandato irrevocabile nel caso in cui il Tesoriere non partecipi alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione.

Rilevato infine che, per effetto della rinegoziazione, come specificato nella richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1466 del 3 giugno 2020:

- l'operazione comporta l'allungamento del periodo di ammortamento a tutto il 31/12/2043;

- le economie derivanti dalla rinegoziazione verranno destinate al finanziamento di stanziamenti afferenti il Titolo II della Spesa (Spesa in conto capitale) nel rispetto del comma 2 del richiamato articolo n. 2 della Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13;
- la corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai Prestiti Originari;
- la corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data di perfezionamento del Contratto di Rinegoziazione, e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati;
- la corresponsione dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento francese).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

tutto ciò premesso e considerato;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Legge Regionale n. 23/2008, artt. 17 e 18;
- Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" e s.m.i.;
- Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19";
- D.G.R. n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte";
- D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";
- D.G.R. n. 1-1466 del 3 giugno 2020 "Rinegoziazione prestito concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Autorizzazione alla stipula e sottoscrizione ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n. 13 del 29 maggio 2020.";

determina

Per le motivazioni espresse in premessa,

1) di dare atto che, sulla base del tasso fisso utilizzato dalla Cassa Depositi e Prestiti, della curva dei fattori di sconto utilizzati per la determinazione, in equivalenza finanziaria, delle condizioni finanziarie post rinegoziazione trasmessa dal medesimo Istituto e della relazione fornita dalla Società Finance Active Srl in data 21 maggio 2020 (redatta ai sensi dell'articolo 41 della Legge 448/2001) allegata sotto la lettera A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, sussistono i requisiti di convenienza economica;

2) di approvare, al fine di pervenire alla rinegoziazione del prestito suindicato, per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- l'allegato B) contenente la proposta di contratto e il relativo modulo di accettazione delle clausole vessatorie nel caso in cui il Tesoriere sottoscriva il contratto di rinegoziazione;
- l'allegato C) contenente la proposta di contratto, il relativo modulo di accettazione delle clausole vessatorie e lo schema di mandato irrevocabile nel caso in cui il Tesoriere non partecipi alla sottoscrizione del contratto di rinegoziazione.

3) di dare atto che per effetto della rinegoziazione, come specificato nella richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1466 del 3 giugno 2020:

- l'operazione comporta l'allungamento del periodo di ammortamento a tutto il 31/12/2043;
- le economie derivanti dalla rinegoziazione verranno destinate al finanziamento di stanziamenti afferenti il Titolo II della Spesa (Spesa in conto capitale) nel rispetto del comma 2 del richiamato articolo n. 2 della Legge Regionale 29 maggio 2020, n. 13;
- la corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020, calcolata al tasso di interesse applicabile ai Prestiti Originari;
- la corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data di perfezionamento del Contratto di Rinegoziazione, e della quota interessi, calcolata al tasso di interesse fisso applicabile ai Prestiti Rinegoziati;
- la corresponsione dal 30 giugno 2021 fino alla scadenza dei Prestiti Rinegoziati di rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al Tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione (piano di ammortamento francese).

Si dispone, ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

IL DIRETTORE (RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO)
Firmato digitalmente da Giovanni Lepri

Allegato



ALLEGATO C)

22 maggio 2020

Rinegoziazione Cassa depositi e prestiti maggio 2020

CONVENIENZA ECONOMICA

Introduzione

Cassa depositi e prestiti, con Lettera-Circolare del 14 Maggio 2020, si è resa disponibile alla rinegoiazione dei prestiti concessi in favore delle Regioni e delle Province Autonome (di seguito “Enti”), individuati sulla base di criteri omogenei di selezione del portafoglio.

L’operazione consentirà di liberare risorse, nel breve termine e in particolare nel 2020, che gli Enti potranno destinare anche ad interventi per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In questo documento viene riportato il metodo utilizzato dalla nostra società nella valutazione della convenienza economica e finanziaria riferita a questa specifica operazione.

Criteri di valutazione della convenienza economica e finanziaria

La legge italiana non ha mai indicato quale curva dei fattori di sconto o quale criterio finanziario occorra utilizzare per verificare la riduzione del valore finanziario del debito. Pertanto, nel vuoto normativo, gli Enti Locali e le Regioni hanno in passato adottato criteri e utilizzato curve di valutazione comunemente applicate sul mercato o suggerite dalla letteratura finanziaria. A nostro avviso, la curva di attualizzazione da utilizzare nella valutazione della convenienza economica finanziaria, dovrebbe essere quella che rappresenta in modo più fedele le condizioni di finanziamento attuali dell’Ente che si appresta ad intraprendere la rinegoiazione.

La curva dovrebbe essere espressa come sommatoria di due componenti: la curva di finanziamento riscontrata sul mercato dei capitali della Repubblica Italiana e implicita nei prezzi dei BTP (curva definita *Benchmark*) e la curva relativa agli *spread* creditizi applicati agli Enti in aggiunta alla curva *Benchmark*. È evidente che, considerando in generale la minore affidabilità creditizia media degli Enti italiani rispetto alla Repubblica Italiana e considerando anche la minore liquidità, la curva degli *spread* in aggiunta alla curva *Benchmark* deve necessariamente risultare positiva e di norma crescente all’aumentare della scadenza del prestito.

Attualmente non esistono titoli obbligazionari emessi da Enti regolarmente negoziati sui mercati: vi è pertanto un’oggettiva difficoltà ad estrapolare dal mercato la curva dei fattori di sconto da applicare nella valutazione della convenienza economica e finanziaria di questa rinegoiazione. In riferimento a tale criterio di valutazione è a nostro avviso plausibile che le condizioni di tasso d’interesse offerte dal sistema bancario agli Enti, considerando il maggior rischio e la minore liquidità dell’investimento, siano mediamente non inferiori ai tassi di rendimento, a parità di durata finanziaria, dei titoli di stato italiani¹ e non superiori al rendimento degli stessi titoli della Repubblica Italiana maggiorati di uno *spread* del 1,00%². Nella valutazione della convenienza economica e finanziaria dell’operazione di rinegoiazione del debito, la nostra Società prende quindi in riferimento la curva dei rendimenti dei titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica Italiana; ciò che ci attendiamo è che la curva di attualizzazione applicata nella rinegoiazione Cdp, affinché possa essere considerata la curva da adottare nella valutazione di convenienza

¹ Rating Italia: BBB/Baa3/BBB-

² Il nostro limite massimo di convenienza è in linea con quanto disposto dall’art.35 della l. 23.12.1994 n. 724 che in riferimento al rendimento dei titoli obbligazionari emessi dagli Enti Locali pone il seguente vincolo: “*Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto*”.

economica e finanziaria, sia inferiore a quella della Repubblica Italiana maggiorata del 1,00% (**Criterio prestiti obbligazionari**).

In conclusione, la condizione necessaria affinché la curva di Cdp possa essere considerata come la curva di attualizzazione da utilizzare al fine di verificare la condizione di convenienza finanziaria nell'operazione di rinegoiazione del debito, è che la curva proposta soddisfi il criterio di convenienza indicato in precedenza. Nel prossimo paragrafo verrà verificato se tale condizione viene rispettata.

Valutazione convenienza economica e finanziaria

Cassa depositi e prestiti ha comunicato di aver determinato in data 23 aprile 2020 la curva di attualizzazione applicata nella determinazione dei tassi d'interesse *post* rinegoiazione qui di seguito riportata:

Data	Fattori di sconto
31/07/2020	0,999374943
31/12/2020	0,996683263
30/06/2021	0,992556784
31/12/2021	0,987219724
30/06/2022	0,981262645
31/12/2022	0,974708364
30/06/2023	0,967714164
31/12/2023	0,959430339
30/06/2024	0,950129235
31/12/2024	0,939642458
30/06/2025	0,928943859
31/12/2025	0,918051546
30/06/2026	0,906917272
31/12/2026	0,895088282
30/06/2027	0,883418795
31/12/2027	0,871725588
30/06/2028	0,860065323
31/12/2028	0,847702832
30/06/2029	0,834857971
31/12/2029	0,82127447
30/06/2030	0,807911583
31/12/2030	0,795194458
30/06/2031	0,783135942
31/12/2031	0,771156536
30/06/2032	0,75933751
31/12/2032	0,747266633
30/06/2033	0,735265222
31/12/2033	0,722804453
30/06/2034	0,71069395
31/12/2034	0,697990213
30/06/2035	0,685515079
31/12/2035	0,672889487
30/06/2036	0,660250783
31/12/2036	0,647533199
30/06/2037	0,635153383
31/12/2037	0,622774144
30/06/2038	0,610870663
31/12/2038	0,599121508
30/06/2039	0,587981322
31/12/2039	0,577039298
30/06/2040	0,566900655
31/12/2040	0,557333962
30/06/2041	0,54826156
31/12/2041	0,539552404
30/06/2042	0,531261888
31/12/2042	0,523077798
30/06/2043	0,515182747

31/12/2043	0,507228984
30/06/2044	0,499348151
31/12/2044	0,491192023
30/06/2045	0,48316301
31/12/2045	0,474604061
30/06/2046	0,466115751
31/12/2046	0,457479976
30/06/2047	0,448801024
31/12/2047	0,440089241
30/06/2048	0,431497884
31/12/2048	0,42294504
30/06/2049	0,414719753
31/12/2049	0,406608291
30/06/2050	0,39893226
31/12/2050	0,391386285
30/06/2051	0,384436922
31/12/2051	0,377521615
30/06/2052	0,37107293
31/12/2052	0,364815842
30/06/2053	0,358868939
31/12/2053	0,353051122
30/06/2054	0,347533783
31/12/2054	0,342115268
30/06/2055	0,336953872
31/12/2055	0,331859788
30/06/2056	0,326954103
31/12/2056	0,322058088
30/06/2057	0,317389136
31/12/2057	0,312770843
30/06/2058	0,308210871
31/12/2058	0,303666031
30/06/2059	0,299192199
31/12/2059	0,294647233
30/06/2060	0,290136265
31/12/2060	0,285549213
30/06/2061	0,281011382
31/12/2061	0,276323248
30/06/2062	0,271788977
31/12/2062	0,267080904
30/06/2063	0,2624289
31/12/2063	0,257758143
30/06/2064	0,25307003
31/12/2064	0,248314146
30/06/2065	0,243621191
31/12/2065	0,238837032

Sulla base di tale curva di attualizzazione si determinano, in equivalenza finanziaria, i tassi d'interesse impliciti riferiti a finanziamenti a tasso fisso a rata costante, con periodicità semestrale, per diverse scadenze³.

Durata Mutuo (anni)	Tasso Implicito
10	1,635%
15	1,988%
20	2,256%
25	2,436%
29	2,541%


³ Per ogni scadenza dei mutui si calcola il tasso d'interesse che, sulla base della curva di attualizzazione fornita da Cdp, rende equivalente il valore attuale dei pagamenti futuri con il valore nominale del debito.

In riferimento alla condizione di convenienza economica e finanziaria indicata in precedenza, si riporta nella tabella successiva la curva dei tassi impliciti offerta da Cdp e i tassi di rendimenti impliciti (*zero coupon*) dei titoli di stato della Repubblica Italiana⁴.

Data	ZC Yield Cdp	ZC Yield Italy
31/12/2020	0,482%	0,400%
30/06/2021	0,632%	0,698%
31/12/2021	0,764%	0,873%
30/06/2022	0,869%	0,990%
31/12/2022	0,957%	1,090%
30/06/2023	1,035%	1,187%
31/12/2023	1,129%	1,289%
30/06/2024	1,229%	1,386%
31/12/2024	1,335%	1,476%
30/06/2025	1,431%	1,557%
31/12/2025	1,513%	1,633%
30/06/2026	1,591%	1,702%
31/12/2026	1,670%	1,767%
30/06/2027	1,739%	1,825%
31/12/2027	1,800%	1,879%
30/06/2028	1,857%	1,930%
31/12/2028	1,918%	1,980%
30/06/2029	1,983%	2,027%
31/12/2029	2,051%	2,073%
30/06/2030	2,115%	2,117%
31/12/2030	2,166%	2,158%
30/06/2031	2,208%	2,196%
31/12/2031	2,247%	2,233%
30/06/2032	2,283%	2,269%
31/12/2032	2,321%	2,305%
30/06/2033	2,358%	2,339%
31/12/2033	2,398%	2,372%
30/06/2034	2,435%	2,406%
31/12/2034	2,476%	2,440%
30/06/2035	2,516%	2,474%
31/12/2035	2,556%	2,509%
30/06/2036	2,596%	2,543%
31/12/2036	2,636%	2,578%
30/06/2037	2,674%	2,611%
31/12/2037	2,711%	2,645%
30/06/2038	2,745%	2,679%
31/12/2038	2,777%	2,712%
30/06/2039	2,805%	2,744%
31/12/2039	2,830%	2,774%
30/06/2040	2,850%	2,803%
31/12/2040	2,864%	2,830%
30/06/2041	2,875%	2,855%
31/12/2041	2,884%	2,878%
30/06/2042	2,890%	2,899%
31/12/2042	2,895%	2,918%
30/06/2043	2,900%	2,935%
31/12/2043	2,905%	2,951%
30/06/2044	2,911%	2,964%
31/12/2044	2,919%	2,975%
30/06/2045	2,928%	2,984%
31/12/2045	2,942%	2,991%
30/06/2046	2,956%	2,996%
31/12/2046	2,971%	2,999%
30/06/2047	2,989%	3,001%
31/12/2047	3,007%	3,002%
30/06/2048	3,025%	3,001%
31/12/2048	3,043%	3,000%
30/06/2049	3,060%	2,998%
31/12/2049	3,075%	2,996%
30/06/2050	3,089%	2,994%
31/12/2050	3,102%	2,991%
30/06/2051	3,111%	2,989%
31/12/2051	3,120%	2,987%
30/06/2052	3,126%	2,984%
31/12/2052	3,131%	2,982%
30/06/2053	3,134%	2,980%
31/12/2053	3,136%	2,978%
30/06/2054	3,138%	2,976%
31/12/2054	3,138%	2,974%

⁴ La curva Zero Coupon Italy è fornita da Reuters Eikon e fa riferimento ai dati di fine giornata del 23 aprile 2020.

30/06/2055	3,138%	2,973%
31/12/2055	3,137%	2,972%
30/06/2056	3,135%	2,971%
31/12/2056	3,134%	2,970%
30/06/2057	3,132%	2,969%
31/12/2057	3,130%	2,969%
30/06/2058	3,128%	2,970%
31/12/2058	3,126%	2,970%
30/06/2059	3,125%	2,971%
31/12/2059	3,125%	2,973%
30/06/2060	3,125%	2,975%
31/12/2060	3,126%	2,978%
30/06/2061	3,128%	2,981%
31/12/2061	3,131%	2,985%
30/06/2062	3,134%	2,989%
31/12/2062	3,139%	2,993%
30/06/2063	3,144%	2,999%
31/12/2063	3,150%	3,005%
30/06/2064	3,156%	3,011%
31/12/2064	3,164%	3,018%
30/06/2065	3,172%	3,025%



Di fatto, lo *spread* tra tasso Cdp e tasso Repubblica Italiana, riadattato su operazioni di finanziamento a diverse scadenze, oscilla da un minimo di - 0,083% a un massimo dello 0,001%.

Durata Mutuo (anni)	Tasso Implicito CDP	Tasso Implicito Rep Italy	Spread
10	1,635%	1,717%	-0,083%
15	1,988%	2,018%	-0,030%
20	2,256%	2,254%	0,001%
25	2,436%	2,441%	-0,005%
29	2,541%	2,545%	-0,004%

Considerando che le due curve sono rilevate a due orari diversi della stessa giornata, è possibile che Cdp abbia costruito la curva di attualizzazione applicata in questa rinegoziazione in modo tale da renderla equivalente alla curva dei titoli di stato italiani rilevata al momento effettivo della pubblicazione della propria curva. Si può infatti notare, nel grafico, che i valori sono molto prossimi e che alcuni tassi di rendimento impliciti della curva Cdp (*Zero Coupon Yield*) sono addirittura inferiori alla curva dei rendimenti di titoli italiani di fine giornata; ciò può essere determinato dalla variazione dei rendimenti nel corso della giornata.

Date le valutazioni fatte in precedenza, si può a nostro avviso affermare che la condizione di convenienza economica e finanziaria è rispettata.

Conclusione

La curva di attualizzazione fornita da Cdp soddisfa i requisiti tecnici affinché possa essere considerata come riferimento per il calcolo della valutazione della convenienza economica e finanziaria.

Si fa presente che per soddisfare la condizione di convenienza economica per ogni mutuo rinegoziato, si deve in generale verificare che il valore attuale dell'operazione post rinegoziazione risulti non superiore al valore attuale dell'operazione ante rinegoziazione; solo in tale circostanza si può affermare che la condizione di convenienza economica e finanziaria è soddisfatta.

A nostro avviso, l'adesione a tale rinegoziazione presentata da Cdp non va vista esclusivamente come possibilità di miglioramento del valore finanziario del portafoglio di debito, bensì principalmente come una possibilità di rimodulare la distribuzione dei flussi di pagamento delle rate nel tempo, sulla base delle esigenze di bilancio e degli obiettivi definiti a priori dall'Ente.

Si fa inoltre presente che la scelta di aderire deve tener conto della situazione finanziaria ed economica dell'Ente nel suo complesso, valutando l'impatto che la rinegoziazione comporta sull'attività futura dell'Amministrazione e il beneficio ottenibile dalle somme non corrisposte nell'immediato.

Rinegoziazione del debito Cdp – Maggio 2020

Documento realizzato il 21/05/2020 per la Regione Piemonte

La Cassa depositi e prestiti, con Lettera-Circolare del 14 Maggio 2020, si è resa disponibile alla rinegoziazione dei prestiti concessi in favore delle Regioni e delle Province Autonome (di seguito "Enti"), individuati sulla base di criteri omogenei di selezione del portafoglio

L'operazione consentirà di liberare risorse, nel 2020, che gli enti potranno destinare anche ad interventi per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

1) Il debito prima della rinegoziazione

L'indebitamento dell'Ente con Cdp, prima della rinegoziazione presenta i seguenti valori sintetici:

Sintesi del vostro debito al	21/05/2020
Debito residuo	2.621.007.220 €
Tasso medio (30/360 annuale)	2,98%
Durata di vita residua	27 anni e 6 mesi
Durata di vita media	16 anni e 2 mesi

Il debito attuale con Cdp è composto da 15 finanziamenti per un totale di 2 621,0 milioni di Euro.

La durata di vita residua media delle posizioni in portafoglio è di 27,5 anni.

Tipo di rischio di tasso	Debito residuo	% di esposizione	Tasso medio
Fisso	2.545.499.770 €	97,1%	3,05%
Variabile	75.507.450 €	2,9%	0,00%
Totale dei rischi	2.621.007.220 €	100,0%	2,98%

2) Metodologia

Sulla base delle Vostre indicazioni sono stati individuati i seguenti obiettivi:

- rinegoziazione del prestito che non presenta un aumento del tasso di interesse post rinegoziazione

In conformità alla Lettera-Circolare abbiamo considerato, all'interno del perimetro dei mutui rinegoziabili, le seguenti posizioni:

- a tasso fisso o variabile, e interamente erogati;
- oneri di ammortamento interamente a carico dell'Ente;
- con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020;
- la scadenza dei prestiti rinegoziati è fissata al 31/12/2043 per i prestiti con scadenza non successiva a tale data, ed invariata per i prestiti con scadenza uguale o successiva al 31/12/2043;
- i prestiti sono rinegoziati a partire dalla rata del 30/06/2020, la quota capitale al 30/06/2020 è pari a zero, al 31/12/2020 è pari allo 0,25% del debito residuo al 01/01/2020;
- la quota interessi riferita alla rata del 30/06/2020, calcolata al tasso ante rinegoziazione, sarà corrisposta dall'Ente il 31 luglio 2020. Le successive quote interessi saranno calcolate sulla base delle nuove condizioni;
- dal 30/06/2021 fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati, l'Ente corrisponde rate semestrali costanti posticipate (comprensive di quota capitale e di quota interessi), calcolate al tasso di interesse fisso post rinegoziazione (piano di ammortamento c.d. "francese");
- il tasso fisso di rifinanziamento di ciascun prestito è determinato da Cdp

La nostra valutazione permette di individuare il costo reale dell'operazione, sia in termini di flussi di cassa sia in termini di valore attuale.

Lo studio è realizzato tenendo conto dell'indebitamento attuale esclusivamente con Cdp.

3) L'operazione



Di seguito le nostre valutazioni sulla base di quanto indicato nei colloqui intercorsi con i nostri consulenti.

Nella tabella seguente le caratteristiche del prestito individuato e le nuove condizioni applicabili:

Riferimento	Debito rinegoziato	Durata (prima)	Nuova durata	Tasso (prima)	Nuovo Tasso
4559640/01	€39.439.250,00	18,50	23,50	3,140%	3,133%
	39.439.250,00 €	18,50	23,50	3,140%	3,133%

La rinegoziazione riguarda un prestito per un debito di 39,4 milioni di Euro.

Il grafico seguente compara la variazione delle rate annuali, in riferimento sia al Capitale sia agli Interessi, prima e dopo la rinegoziazione:



L'operazione comporta una riduzione della rata complessiva fino al 2033 a fronte di un incremento negli anni successivi.

La rata annua nel 2020 si riduce di un importo pari a 1.962.238 €

Per l'esercizio 2021 la rata annua si riduce di un importo pari a 819.751 €

Per l'esercizio 2022 la rata annua si riduce di un importo pari a 754.573 €

4) Convenienza economica

In operazioni di ristrutturazione del debito si richiede usualmente la verifica della condizione di convenienza economica, intesa come riduzione del valore finanziario del debito. A nostro avviso, uno dei principi che l'Ente deve rispettare in tali rinegoiazioni è la riduzione del valore finanziario delle passività che si ottiene comparando i valori attualizzati dei prestiti prima e dopo la rinegoiazione. Cdp ha fornito con una separata comunicazione la propria curva di attualizzazione nel calcolo dell'equivalenza finanziaria dei nuovi tassi d'interesse offerti (allegato II); sulla base delle valutazioni dei nostri consulenti tale curva è rappresentativa delle condizioni di finanziamento di una Regione e pertanto può essere utilizzata come curva di riferimento nella valutazione della convenienza economica.

La tabella seguente esplicita il calcolo della convenienza economica:


Rif.	Debito Rineg.	Valore attuale prima	Valore attuale dopo	Differenza
4559640/01	€39.439.250,00	€43.124.903,87	€43.123.859,32	(€1.044,55)
	39.439.250,00 €	43.124.903,87 €	43.123.859,32 €	(€1.044,55)

Globalmente, l'attualizzazione con la curva fornita da Cdp permette a nostro avviso di rispettare il principio della convenienza economica, con una riduzione del valore attualizzato dei flussi finanziari pari a 1.045 €.

5) La variazione del debito nel tempo

La corresponsione ridotta di due rate di capitale comporta una modifica del profilo di estinzione del debito rispetto al profilo previsto prima della rinegoiazione. Questo effetto porta ad una variazione in aumento del debito residuo nel corso degli anni rispetto alla situazione ante rinegoiazione.

Di seguito il grafico rappresentativo della variazione dell’esposizione debitoria nel tempo:



La variazione del debito nel tempo raggiunge il valore massimo pari a 11.087.000 € nel 2038. La rinegoiazione dei prestiti dal punto di vista strettamente finanziario è comparabile alla stipula di un nuovo finanziamento di pari ammontare con tiraggi di capitale nel primo periodo (fase crescente nel secondo grafico) e poi ammortizzato sugli anni seguenti (fase decrescente del grafico). Possiamo definirlo a scopo illustrativo ‘nuovo mutuo implicito’, il cui piano di ammortamento dettagliato è esplicitato nell’allegato I.

6) La variazione della quota capitale



La rinegoiazione comporta una riduzione delle quote capitali da pagare nel 2020 (pari a 1.977.152 €) e nel 2021 (pari a 886.129 €).

Si registra una riduzione della quota capitale negli anni che vanno dal 2020 al 2038, per un totale pari a 11.087.000 €, e la restituzione delle somme negli anni successivi (dal 2039 al 2043).

In totale, le quote capitali non corrisposte nei primi anni sono equivalenti alle quote capitali restituite negli anni successivi.

7) La variazione degli oneri finanziari




In totale, le nuove quote interessi sono superiori in valore assoluto di 5,319 milioni di Euro rispetto alla situazione ante rinegoiazione.

Il grafico descrive i maggiori interessi pagati in seguito alla rinegoiazione del debito (vedi pagina precedente). Rapportati al profilo di capitale, nel caso del 'nuovo mutuo implicito', questi interessi corrispondono ad un tasso fisso del 3,11% (semestrale 30/360). Tale livello di tasso fisso equivale ad un finanziamento a tasso variabile con medesimo profilo ed uno spread del 2,90% sull'indice Euribor 6 mesi.

8) L'evoluzione del tasso medio

Nel grafico successivo si evidenzia l'evoluzione nel tempo del tasso medio del portafoglio del debito prima e dopo la rinegoiazione.



Questo indicatore è da leggere con prudenza: una diminuzione del tasso medio non significa una diminuzione degli oneri finanziari pagati nel tempo. Il tasso medio diminuisce leggermente perché i prestiti beneficiano di condizioni di mercato maggiormente favorevoli, ma occorre ricordare che la corresponsione in misura ridotta di due quote capitale comporta una base di calcolo (debito residuo) più elevata rispetto alla situazione ante rinegoiazione.

Allegato I: 'nuovo mutuo implicito' - Variazioni da rinegoziazione

Data	Debito implicito	Quota Capitale	Quota interessi	Rata complessiva
30/06/2020		-1.037.875,00	-619.196,23	-1.657.071,23
31/07/2020	1.037.875,00	0,00	619.196,23	619.196,23
31/12/2020	1.037.875,00	-939.276,87	14.914,26	-924.362,61
30/06/2021	1.977.151,87	-447.687,24	29.664,36	-418.022,88
31/12/2021	2.424.839,11	-438.441,95	36.713,71	-401.728,24
30/06/2022	2.863.281,06	-429.051,83	43.618,22	-385.433,61
31/12/2022	3.292.332,89	-419.514,61	50.375,64	-369.138,97
30/06/2023	3.711.847,50	-409.828,00	56.983,67	-352.844,33
31/12/2023	4.121.675,50	-399.989,64	63.439,95	-336.549,69
30/06/2024	4.521.665,14	-389.997,17	69.742,11	-320.255,06
31/12/2024	4.911.662,31	-379.848,16	75.887,74	-303.960,42
30/06/2025	5.291.510,47	-369.540,17	81.874,39	-287.665,78
31/12/2025	5.661.050,64	-359.070,71	87.699,57	-271.371,14
30/06/2026	6.020.121,35	-348.437,24	93.360,73	-255.076,51
31/12/2026	6.368.558,59	-337.637,20	98.855,33	-238.781,87
30/06/2027	6.706.195,79	-326.667,97	104.180,74	-222.487,23
31/12/2027	7.032.863,76	-315.526,91	109.334,32	-206.192,59
30/06/2028	7.348.390,67	-304.211,33	114.313,37	-189.897,96
31/12/2028	7.652.602,00	-292.718,49	119.115,17	-173.603,32
30/06/2029	7.945.320,49	-281.045,61	123.736,93	-157.308,68
31/12/2029	8.226.366,10	-269.189,88	128.175,84	-141.014,04
30/06/2030	8.495.555,98	-257.148,43	132.429,02	-124.719,41
31/12/2030	8.752.704,41	-244.918,34	136.493,57	-108.424,77
30/06/2031	8.997.622,75	-232.496,68	140.366,55	-92.130,13
31/12/2031	9.230.119,43	-219.880,43	144.044,94	-75.835,49
30/06/2032	9.449.999,86	-207.066,54	147.525,68	-59.540,86
31/12/2032	9.657.066,40	-194.051,93	150.805,71	-43.246,22
30/06/2033	9.851.118,33	-180.833,44	153.881,86	-26.951,58
31/12/2033	10.031.951,77	-167.407,88	156.750,94	-10.656,94
30/06/2034	10.199.359,65	-153.772,02	159.409,71	5.637,69
31/12/2034	10.353.131,67	-139.922,54	161.854,87	21.932,33
30/06/2035	10.493.054,21	-125.856,12	164.083,09	38.226,97
31/12/2035	10.618.910,33	-111.569,34	166.090,95	54.521,61
30/06/2036	10.730.479,67	-97.058,76	167.875,00	70.816,24
31/12/2036	10.827.538,43	-82.320,88	169.431,76	87.110,88
30/06/2037	10.909.859,31	-67.352,12	170.757,64	103.405,52
31/12/2037	10.977.211,43	-52.148,88	171.849,04	119.700,16
30/06/2038	11.029.360,31	-36.707,48	172.702,27	135.994,79
31/12/2038	11.066.067,79	-21.024,19	173.313,62	152.289,43
30/06/2039	11.087.091,98	1.032.779,78	173.679,29	1.206.459,07
31/12/2039	10.054.312,20	1.048.958,27	157.500,80	1.206.459,07
30/06/2040	9.005.353,93	1.065.390,20	141.068,87	1.206.459,07
31/12/2040	7.939.963,73	1.082.079,54	124.379,53	1.206.459,07
30/06/2041	6.857.884,19	1.099.030,32	107.428,75	1.206.459,07
31/12/2041	5.758.853,87	1.116.246,63	90.212,44	1.206.459,07
30/06/2042	4.642.607,24	1.133.732,63	72.726,44	1.206.459,07
31/12/2042	3.508.874,61	1.151.492,55	54.966,52	1.206.459,07
30/06/2043	2.357.382,06	1.169.530,68	36.928,39	1.206.459,07
31/12/2043	1.187.851,38	1.187.851,38	18.607,69	1.206.459,07

Allegato II: Curva per l'attualizzazione della Convenienza economica

Data	Discount factors
23/04/2020	1,0000000000
31/07/2020	0,999374943
31/12/2020	0,996683263
30/06/2021	0,992556784
31/12/2021	0,987219724
30/06/2022	0,981262645
31/12/2022	0,974708364
30/06/2023	0,967714164
31/12/2023	0,959430339
30/06/2024	0,950129235
31/12/2024	0,939642458
30/06/2025	0,928943859
31/12/2025	0,918051546
30/06/2026	0,906917272
31/12/2026	0,895088282
30/06/2027	0,883418795
31/12/2027	0,871725588
30/06/2028	0,860065323
31/12/2028	0,847702832
30/06/2029	0,834857971
31/12/2029	0,82127447
30/06/2030	0,807911583
31/12/2030	0,795194458
30/06/2031	0,783135942
31/12/2031	0,771156536
30/06/2032	0,75933751
31/12/2032	0,747266633
30/06/2033	0,735265222
31/12/2033	0,722804453
30/06/2034	0,71069395
31/12/2034	0,697990213
30/06/2035	0,685515079
31/12/2035	0,672889487
30/06/2036	0,660250783
31/12/2036	0,647533199
30/06/2037	0,635153383
31/12/2037	0,622774144
30/06/2038	0,610870663
31/12/2038	0,599121508
30/06/2039	0,587981322
31/12/2039	0,577039298
30/06/2040	0,566900655
31/12/2040	0,557333962
30/06/2041	0,54826156
31/12/2041	0,539552404
30/06/2042	0,531261888
31/12/2042	0,523077798
30/06/2043	0,515182747
31/12/2043	0,507228984
30/06/2044	0,499348151
31/12/2044	0,491192023
30/06/2045	0,48316301
31/12/2045	0,474604061
30/06/2046	0,466115751
31/12/2046	0,457479976
30/06/2047	0,448801024
31/12/2047	0,440089241
30/06/2048	0,431497884
31/12/2048	0,42294504
30/06/2049	0,414719753
31/12/2049	0,406608291

30/06/2050	0,39893226
31/12/2050	0,391386285
30/06/2051	0,384436922
31/12/2051	0,377521615
30/06/2052	0,37107293
31/12/2052	0,364815842
30/06/2053	0,358868939
31/12/2053	0,353051122
30/06/2054	0,347533783
31/12/2054	0,342115268
30/06/2055	0,336953872
31/12/2055	0,331859788
30/06/2056	0,326954103
31/12/2056	0,322058088
30/06/2057	0,317389136
31/12/2057	0,312770843
30/06/2058	0,308210871
31/12/2058	0,303666031
30/06/2059	0,299192199
31/12/2059	0,294647233
30/06/2060	0,290136265
31/12/2060	0,285549213
30/06/2061	0,281011382
31/12/2061	0,276323248
30/06/2062	0,271788977
31/12/2062	0,267080904
30/06/2063	0,2624289
31/12/2063	0,257758143
30/06/2064	0,25307003
31/12/2064	0,248314146
30/06/2065	0,243621191
31/12/2065	0,238837032

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

_____ [LUOGO], __/__/__ [DATA]¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla CDP e riportati nell'Elenco Prestiti di cui all'allegato 1 al Contratto di Rinegoziazione, contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati, alle condizioni specificate nella Lettera - Circolare e di seguito riportate. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale ed è irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno _____ 2020 (ciascun termine con iniziale maiuscola, come di seguito definito).

* * *

CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DESTINATO ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME

TRA

_____ (l'“Ente”) rappresentato da
_____ nella sua qualità
di _____
_____ in base ai poteri
attribuiti da _____
_____;

E

_____ (il “Tesoriere”) rappresentato da
_____ in qualità di
_____ in base ai poteri attribuiti da
_____, che sottoscrive il
presente contratto ai fini di quanto previsto all'Articolo 5, Articolo 7 e Articolo 11;

- da un lato-

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00),

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto ("CDP");

- dall'altro lato -

l'Ente, il Tesoriere e la CDP, congiuntamente, denominati di seguito le "Parti".

PREMESSO CHE

- a) la CDP ha concesso all'Ente i prestiti indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 al Contratto di Rinegoziazione (l'"Elenco Prestiti"), per farne parte integrante e sostanziale, contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato (i "Prestiti Originari"), il cui Debito Residuo Prestito Originario (come di seguito definito), risulta pari, in relazione a ciascun Prestito Originario, a quanto indicato nell'Elenco Prestiti, il cui contenuto l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente;
- b) con legge regionale n. [●] del [●] pubblicata nel B.U. dell'Ente (n. [●] del [●]) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario;
- c) con legge regionale n. [●] del [●], pubblicata nel B.U. dell'Ente (n. [●] del [●]) è stata autorizzata la modifica di parte dei termini e condizioni di cui al contratto di Prestito Originario e, in esecuzione della sopra citata legge regionale, l'Ente, con provvedimento, n. _____, assunto in data _____, da _____, esecutivo a tutti gli effetti di legge, valutata la convenienza economico-finanziaria della Rinegoziazione (come di seguito definita), ha deliberato di procedere alla stipula del Contratto di Rinegoziazione, sulla base delle condizioni e con le modalità indicate nella Lettera - Circolare (come di seguito definita);
- d) in forza della sopracitata legge regionale, l'Ente iscrive nel proprio bilancio di previsione finanziario, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati (come di seguito definiti), le somme occorrenti per il pagamento degli importi di cui è debitore, a titolo di capitale ed interessi, per il rimborso del medesimo;
- e) l'Ente dichiara che la Rinegoziazione avviene nel rispetto della normativa statale e regionale applicabile, ivi compresa quella relativa al limite di indebitamento, e di aver adempiuto ad ogni formalità prevista dalla normativa statale e regionale ai fini del perfezionamento della Rinegoziazione;
- f) l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della Rinegoziazione, rese note dalla CDP con la Lettera - Circolare;
- g) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per l'accesso alla Rinegoziazione, i documenti indicati come necessari nella Lettera - Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta Contrattuale (come di seguito definita), tra i quali il Mandato di Addebito in Conto (come di seguito definito);
- h) l'Ente, unitamente alla presente proposta, trasmette alla CDP: i) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l'approvazione specifica, da parte dell'Ente medesimo, delle clausole del Contratto di Rinegoziazione cui si applichi l'art. 1341, secondo comma del Codice Civile; e ii) il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l'approvazione specifica, da parte del Tesoriere, delle clausole del Contratto di Rinegoziazione cui si applichi l'art. 1341, secondo comma del Codice Civile;

- i) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1 Oggetto, Premesse e Definizioni

1. Il Contratto di Rinegoziazione regola la Rinegoziazione dei Prestiti Originari. Ciascuno dei Prestiti Originari così come rinegoziato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione (il "**Prestito Rinegoziato**") è rimborsato secondo il proprio Piano di Ammortamento (come di seguito definito), è assistito, a seconda dei casi, dalla relativa Delegazione di Pagamento ovvero dal relativo Mandato Irrevocabile e conserva la propria autonomia rispetto agli altri Prestiti Rinegoziati, con riferimento ad ogni termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e salvo che il Contratto di Rinegoziazione non disponga diversamente, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Prestito Rinegoziato non avrà effetto sugli altri Prestiti Rinegoziati, che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Rinegoziazione.
2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Rinegoziazione.
3. Nel Contratto di Rinegoziazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

"**Atto Originario**" indica, a seconda dei casi, l'atto amministrativo o il contratto mediante il quale è stato concesso ciascun Prestito Originario, come eventualmente di volta in volta modificato antecedentemente alla Data di Accettazione;

"**Atto Rinegoziato**" indica ciascun Atto Originario come modificato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;

"**CDP**" indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni;

"**Codice Etico**" indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet;

"**Contratto di Rinegoziazione**" indica il presente contratto di rinegoziazione delle condizioni dei Prestiti Originari;

"**Data di Accettazione**" indica la data in cui la CDP invia all'Ente la proposta contrattuale sottoscritta per accettazione ed ottiene riscontro telematico della ricezione della proposta medesima da parte dell'Ente;

"**Data di Pagamento**" indica il 31 luglio 2020 e, a partire dal 31 dicembre 2020 (incluso) e fino alla Data di Scadenza (inclusa), il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno;

"**Data di Proposta Contrattuale**" indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

"**Data di Scadenza**" indica il giorno, mese, anno di scadenza di ciascun Prestito Rinegoziato come specificamente indicato nell'Elenco Prestiti;

"**Debito Residuo Prestito Originario**" indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, il debito residuo risultante alla Data di Accettazione, specificamente indicato nell'Elenco Prestiti;

"**Debito Residuo Prestito Rinegoziato**" indica, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra il Debito Residuo Prestito Originario e la somma delle quote capitale rimborsate ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;

"**Delegazione di Pagamento**" ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 5, comma 1;

"**Elenco Prestiti**" ha il significato attribuito a tale locuzione alla premessa a) del Contratto di Rinegoziazione;

"**Ente**" indica la Regione che sottoscrive il Contratto di Rinegoziazione;

"**Evento di Risoluzione**" ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 7, comma 3;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans- European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 4, comma 1;

“**Investimento**” indica la destinazione originaria di ciascun Prestito Originario ovvero la diversa destinazione autorizzata dalla CDP a titolo di diverso utilizzo;

“**Lettera - Circolare**” indica la lettera-circolare CDP prot. n. [●] del [●] avente ad oggetto [●];

“**Mandato di Addebito in Conto**” indica il mandato per addebito diretto, debitamente sottoscritto dall’Ente, il cui schema è definito dalla CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti Locali e P.A. del Sito Internet;

“**Mandato Irrevocabile**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 5, comma 1;

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;

“**Parametro Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l’inizio del semestre di riferimento;

“**Periodo di Interessi**” indica il periodo semestrale che intercorre tra ciascuna Data di Pagamento (esclusa) e la Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa) ad eccezione del Primo Periodo di Interessi e del secondo Periodo di Interessi che cade nell’anno 2020 che intercorrono, rispettivamente:

(i) tra il 1° gennaio 2020 (incluso) ovvero, in caso di Prestito Originario erogato successivamente al 1° gennaio 2020, tra la data di erogazione del prestito (inclusa) e il 30 giugno 2020 (incluso);
e

(ii) tra il 1° luglio 2020 (incluso) e la Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2020 (inclusa);

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato, inviato dalla CDP all’Ente entro il 31 dicembre 2020;

“**Prestito Originario**” indica ciascun prestito incluso nell’Elenco Prestiti, come specificato nella premessa a) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Prestito Rinegoziato**” ha il significato attribuito a tale locuzione al precedente comma 1;

“**Prima Quota Interessi**” indica, con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, la quota interessi maturata al 30 giugno 2020, sulla base del Tasso di Interesse Originario, dovuta dall’Ente alla Data di Pagamento del 31 luglio 2020, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 3, comma 2;

“**Primo Periodo di Interessi**” indica il Periodo di Interessi intercorrente tra il 1° gennaio 2020 (incluso) ovvero, in caso di Prestito Originario erogato successivamente al 1° gennaio 2020, la data di erogazione del prestito (inclusa) e il 30 giugno 2020 (incluso);

“**Rate Semestrali**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 2, comma 1;

“**Rinegoziazione**” indica l’operazione di rinegoziazione dei Prestiti Originari di cui al Contratto di Rinegoziazione;

“**Sito Internet**” indica il Sito Internet della CDP, www.cdp.it;

“**Tasso di Interesse Originario**” indica il tasso di interesse applicato a ciascun Prestito Originario ai sensi del relativo Atto Originario;

“**Tasso di Interesse Post**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 3, comma 1;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge, pro tempore, il servizio di tesoreria dell’Ente.

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2

Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati

1. Con effetto dalla Data di Accettazione e fino alla Data di Scadenza, l'Ente si obbliga ad effettuare il rimborso di ciascun Debito Residuo Prestito Rinegoziato mediante il pagamento di rate semestrali (le "**Rate Semestrali**"), a partire dal 31 dicembre 2020, secondo quanto indicato nell'Elenco Prestiti e nel Piano di Ammortamento, con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, ossia, in particolare, mediante la corresponsione di:
 - (i) una Rata Semestrale in scadenza alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2020, comprensiva di capitale ed interessi, la cui quota capitale è di importo pari allo 0,25% del Debito Residuo Prestito Originario; e
 - (ii) Rate Semestrali, costanti, comprensive di capitale ed interessi, in scadenza alle Date di Pagamento successive al 1° gennaio 2021, sino alla Data di Scadenza (inclusa), le cui quote capitale crescenti sono calcolate sulla base del piano di ammortamento sviluppato secondo il metodo "francese", a rate costanti, del Debito Residuo Prestito Rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 2021.
2. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della relativa Data di Pagamento, l'esatto importo della rata da pagare. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Rinegoziazione secondo il Piano di Ammortamento.

Articolo 3 **Interessi**

1. A decorrere dal 1° luglio 2020 (incluso) sul Debito Residuo Prestito Rinegoziato maturano interessi al tasso fisso nominale annuo indicato nell'Elenco Prestiti in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato (il "**Tasso di Interesse Post**") secondo il criterio di calcolo giorni 30/360. Resta inteso tra le Parti che nel periodo intercorrente tra la Data di Accettazione (inclusa) e il 30 giugno 2020 (incluso) sul Debito Residuo Originario continuano a maturare interessi al Tasso di Interesse Originario, senza soluzione di continuità e secondo il criterio di calcolo previsto da ciascun Atto Originario.
2. Gli interessi, calcolati secondo quanto previsto al precedente comma 1, sono corrisposti dall'Ente:
 - (i) con riferimento al Primo Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento del 31 luglio 2020;
 - (ii) con riferimento a ciascun Periodo di Interessi successivo al Primo Periodo di Interessi, a ciascuna Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi, unitamente alle relative quote capitale calcolate ai sensi del precedente Articolo 2, comma 1.
3. Qualora il Tasso di Interesse Post, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse Post applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
4. Le Parti prendono atto e riconoscono che il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Prestito Originario e, pertanto, non si applica al Tasso di Interesse Post la disciplina relativa ai tassi di interesse massimi per i prestiti di scopo della CDP di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.

Articolo 4 **Interessi di mora**

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base a ciascun Atto Rinegoziato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro

entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, rimosse dall'Ente⁴, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

2. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare alla CDP, a mezzo telefax o PEC, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere. L'Ente si obbliga altresì

[SELEZIONARE A SECONDA DEI CASI IL PARAGRAFO COERENTE CON LA DISCIPLINA APPLICABILE]

- a conferire a ciascun Tesoriere *pro tempore* Delegazione di Pagamento ovvero Mandato Irrevocabile secondo il modello disciplinato dalla L.R. _____⁵.
- ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati per tutta la durata del Prestito Rinegoziato clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente Articolo.

Articolo 6 **Rimborso anticipato volontario**

La CDP e l'Ente convengono espressamente che il rimborso anticipato volontario del Prestito Rinegoziato sia consentito a partire dal 30 giugno 2021 e che venga disciplinato nei termini ed alle condizioni previste nell'Atto Originario.

Articolo 7 **Recesso e risoluzione**

1. Nel caso in cui (i) si verifichi il mancato pagamento della Prima Quota Interessi senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, ovvero (ii) una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, la CDP, fino alla data di effettivo pagamento da parte dell'Ente della Prima Quota Interessi o di altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, potrà recedere dal Contratto di Rinegoziazione, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali si sia verificato il mancato o ritardato pagamento e/o l'Ente abbia reso le predette dichiarazioni e/o garanzie.
2. Il recesso di cui al precedente comma 1, si verificherà nel momento in cui la CDP darà comunicazione all'Ente, mediante telefax, PEC o lettera raccomandata a/r, dell'esercizio della facoltà di recedere e, di conseguenza, ai Prestiti Rinegoziati oggetto del recesso, non sarà applicabile il Contratto di Rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, gli Atti Originari, restando fermi la Delegazione di Pagamento rilasciata, o il Mandato Irrevocabile conferito, a garanzia di ciascun Prestito Originario. Resta inteso che, ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna pretesa di corrispettivo, a qualsiasi titolo, da parte dell'Ente, ivi compreso il risarcimento dei danni.
3. Ferma restando la facoltà della CDP di risolvere gli Atti Rinegoziati ai sensi di quanto già previsto ai sensi degli Atti Originari, si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, degli Atti Rinegoziati, al verificarsi di uno dei seguenti eventi (gli "Eventi di Risoluzione"):

⁴ La clausola sarà adattata in relazione alla normativa che regola il bilancio della Regione interessata.

⁵ Inserire gli estremi della vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi di ciascun Atto Rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
- b) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;
- c) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 8, e all'Articolo 13.
- d) i) mancato pagamento da parte dell'Ente di un qualsiasi indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal relativo Atto Rinegoziato), alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni ovvero ii) obbligo per l'Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni.

Fermo restando quanto previsto alla precedente lettera d), il verificarsi di uno degli Eventi di Risoluzione comporterà la risoluzione degli Atti Rinegoziati limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali l'Evento di Risoluzione si è verificato.

- 4. La risoluzione degli Atti Rinegoziati si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax, PEC o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersene ai sensi del precedente comma 3. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
- 5. In conseguenza della risoluzione degli Atti Rinegoziati ai sensi del presente Articolo 7, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare, relativamente al Prestito Rinegoziato cui sia riferibile l'Evento di Risoluzione: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i medesimi criteri utilizzati per il calcolo dell'indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 6 del Contratto di Rinegoziazione, v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo Prestito Rinegoziato.
- 6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi del successivo Articolo 13 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile degli Atti Rinegoziati.
- 7. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel Contratto di Rinegoziazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 8 Pagamenti

- 1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso di ciascun Prestito Rinegoziato dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al predetto conto corrente.

2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui al precedente comma 1, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione di ciascun Prestito Rinegoziato, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle somme dovute ai sensi degli Atti Rinegoziati e l'accredito delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
4. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il pagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. Ferma restando la disciplina relativa alla compensazione di cui agli Atti Originari, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi degli Atti Rinegoziati nei modi che riterrà più opportuni, incluso il bonifico bancario.

Articolo 9 Conferma delle previsioni

1. Il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Atto Originario.
2. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoziazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui a ciascun Atto Originario, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti Originari, fatta eccezione per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i Prestiti Originari.

Articolo 10 Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa ai Prestiti Rinegoziati, dovrà essere inviata a mezzo telefax, PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o la ricevuta di avvenuta consegna, se inviata per PEC:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: da 06/4221.4026

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

Att.: Finanziamenti Enti Pubblici - Rinegoziazione Regioni 2020

Ente:

Fax:

PEC:
Att.:

Tesoriere:

Fax:
PEC:
Att.:

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato.

Articolo 11 Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Rinegoziazione, o comunque ad esso relativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 12 Trattamento fiscale

Il Contratto di Rinegoziazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

Articolo 13 Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente

1. L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul Sito Internet.
2. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:
 - a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla precedente lettera a); e
 - c) i collaboratori esterni della CDP.
3. L'Ente dichiara che le obbligazioni di pagamento derivanti dagli Atti Rinegoziati sono collocate almeno nello stesso grado in cui sono collocate le obbligazioni nei confronti di tutti gli altri creditori dell'Ente non muniti di prelazione. Per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, l'Ente farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi dei Prestiti Rinegoziati medesimi si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile all'Ente.
4. L'Ente si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, né su alcun altro bene o diritto dell'Ente, salvo che analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro

diritto venga prestato dall'Ente a favore della CDP.

5. Le Parti convengono espressamente che tutti gli impegni assunti dall'Ente in relazione a ciascun Prestito Originario in quanto compatibili con il Contratto di Rinegoziazione, rimangono fermi e vincolanti.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente proposta da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

[FIRMA TESORIERE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario)
- Articolo 7 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 8 (Pagamenti)
- Articolo 11 (Foro competente)
- Articolo 13 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente)

[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

Il Tesoriere dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 5 (Garanzia)

- Articolo 7 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 11 (Foro competente)

[FIRMA TESORIERE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

PER ACCETTAZIONE

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

ALLEGATO 1

ELENCO PRESTITI

n.	Identificativo Prestito Originario (*)	Debito Residuo Prestito Originario al 01/01/2020 (**)	Tasso di interesse Originario (***)	Rata 30/06 /2020 (Ante)	Tasso di Interesse (Post) %	Quota interessi del 30/06/2020 (Ante) da corrispondere il 31/07/2020	Rata (capitale + interessi) del 31/12/2020	Rata post (capitale + interessi) dal 30/06/2021 alla Data di Scadenza	Data di Scadenza (Post)
...
...
...

(*) L'identificativo del prestito è quello Originario e verrà successivamente modificato e comunicato all'Ente da CDP

(**) In caso di prestito erogato successivamente al 1° gennaio 2020, il valore è riferito al debito residuo alla data di erogazione del prestito

(***) Per i Prestiti Originari regolati a tasso variabile è indicato il valore riferito allo spread. Il tasso di interesse applicato al Prestito Originario è determinato sommando lo spread al parametro euribor previsto negli Atti Originari.

_____ [LUOGO], __/__/__ [DATA]⁶

CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DESTINATO ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME

Approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma del Codice Civile

La Regione _____ (l'“Ente”), rappresentata da _____, in base ai poteri attribuiti con _____,

con riferimento al contratto di rinegoziazione stipulato tra l'Ente, _____ [Indicare Nome Banca Tesoriere della Regione] e la Cassa depositi e prestiti S. p. A. in data _____ (il “Contratto di Rinegoziazione”), dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole del Contratto di Rinegoziazione:

- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario)
- Articolo 7 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 8 (Pagamenti)
- Articolo 11 (Foro competente)
- Articolo 13 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente)

[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

⁶ Inserire data (gg/mm/aa).

_____ [LUOGO], __/__/__ [DATA]⁷

CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DESTINATO ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME

Approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma del Codice Civile

[Indicare Nome Banca] (il “**Tesoriere**”), rappresentato dal/dalla _____(indicare funzione), Dott./Dott.ssa _____, nato/a a _____ il _____, in base ai poteri attribuiti con [procura speciale] conferita con atto in data [●], Rep. n. [●] registrata a [●] - I Ufficio delle Entrate in data [●] al n. [●], con riferimento al contratto di rinegoziazione stipulato tra la Regione _____, il Tesoriere e la Cassa depositi e prestiti S. p. A. in data _____ (il “**Contratto di Rinegoziazione**”), dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell’articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole del Contratto di Rinegoziazione:

- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 7 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 11 (Foro competente)

[FIRMA TESORIERE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

⁷ Inserire data (gg/mm/aa).

Spettabile
Cassa depositi e prestiti società per azioni
Via Goito n. 4
00185 Roma
Italia

_____ [LUOGO], __/__/__ [DATA]¹

Egregi Signori,

con la presente Vi proponiamo la stipulazione di un contratto avente ad oggetto la rinegoziazione dei prestiti concessi dalla CDP e riportati nell'Elenco Prestiti di cui all'allegato 1 al Contratto di Rinegoziazione, contrassegnati con i numeri di posizione ivi indicati, alle condizioni specificate nella Lettera - Circolare e di seguito riportate. La presente proposta è valida dalla Data di Proposta Contrattuale ed è irrevocabile, ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile, fino alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno _____ 2020 (ciascun termine con iniziale maiuscola, come di seguito definito).

* * *

CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DESTINATO ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME

TRA

_____ (l'“Ente”) rappresentato da
_____ nella sua qualità
di _____
_____ in base ai poteri
attribuiti da _____
_____;

E

Cassa depositi e prestiti società per azioni, con sede in Roma, Via Goito, n. 4, capitale sociale € 4.051.143.264 (euro quattromiliardicinquantunomilionicentoquarantatremiladuecentosessantaquattro/00), interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767 – C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA n. 07756511007, rappresentata come specificato in calce al Contratto (“CDP”);

l'Ente e la CDP, congiuntamente, denominati di seguito le “Parti”.

PREMESSO CHE

- a) la CDP ha concesso all'Ente i prestiti indicati nell'elenco di cui all'allegato 1 al Contratto di Rinegoziazione (l'“**Elenco Prestiti**”), per farne parte integrante e sostanziale, contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato (i “**Prestiti Originari**”), il cui Debito Residuo Prestito Originario

¹ Inserire data (gg/mm/aa).

(come di seguito definito), risulta pari, in relazione a ciascun Prestito Originario, a quanto indicato nell'Elenco Prestiti, il cui contenuto l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente;

- b) con legge regionale n. [●] del [●] pubblicata nel B.U. dell'Ente (n. [●] del [●]) è stato approvato il bilancio di previsione finanziario;
- c) con legge regionale n. [●] del [●], pubblicata nel B.U. dell'Ente (n. [●] del [●]) è stata autorizzata la modifica di parte dei termini e condizioni di cui al contratto di Prestito Originario e, in esecuzione della sopra citata legge regionale, l'Ente, con provvedimento, n. _____, assunto in data _____, da _____, esecutivo a tutti gli effetti di legge, valutata la convenienza economico-finanziaria della Rinegoziazione (come di seguito definita), ha deliberato di procedere alla stipula del Contratto di Rinegoziazione, sulla base delle condizioni e con le modalità indicate nella Lettera - Circolare (come di seguito definita);
- d) in forza della sopracitata legge regionale, l'Ente iscrive nel proprio bilancio di previsione finanziario, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati (come di seguito definiti), le somme occorrenti per il pagamento degli importi di cui è debitore, a titolo di capitale ed interessi, per il rimborso del medesimo;
- e) l'Ente dichiara che la Rinegoziazione avviene nel rispetto della normativa statale e regionale applicabile, ivi compresa quella relativa al limite di indebitamento, e di aver adempiuto ad ogni formalità prevista dalla normativa statale e regionale ai fini del perfezionamento della Rinegoziazione;
- f) l'Ente dichiara di conoscere, accettare ed approvare integralmente le condizioni della Rinegoziazione, rese note dalla CDP con la Lettera - Circolare;
- g) l'Ente dichiara di aver presentato, nel corso della fase istruttoria per l'accesso alla Rinegoziazione, i documenti indicati come necessari nella Lettera - Circolare, confermandone la validità e vigenza alla Data di Proposta Contrattuale (come di seguito definita), tra i quali il Mandato di Addebito in Conto (come di seguito definito);
- h) l'Ente, unitamente alla presente proposta, trasmette alla CDP il documento, sottoscritto digitalmente, concernente l'approvazione specifica, da parte dell'Ente medesimo, delle clausole del Contratto di Rinegoziazione cui si applichi l'art. 1341, secondo comma del Codice Civile;
- i) l'Ente, inoltre:

[IN ALTERNATIVA]

- unitamente alla presente proposta trasmette le Delegazioni di Pagamento (come di seguito definite) ovvero i Mandati Irrevocabili (come di seguito definiti) di cui al successivo Articolo 5;
 - si impegna a trasmettere le Delegazioni di Pagamento (come di seguito definite), ovvero i Mandati Irrevocabili (come di seguito definiti), ai sensi di quanto previsto dal successivo Articolo 5, entro il termine del 30 luglio 2020 a pena di risoluzione del Contratto di Rinegoziazione ai sensi del successivo Articolo 7;
- j) l'Ente dichiara che la presente proposta è integralmente conforme al, ed è stata compilata utilizzando il, modello contrattuale predisposto e reso disponibile dalla CDP.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'Ente propone di regolare come segue i propri rapporti con la CDP.

Articolo 1 Oggetto, Premesse e Definizioni

1. Il Contratto di Rinegoziazione regola la Rinegoziazione dei Prestiti Originari. Ciascuno dei Prestiti Originari così come rinegoziato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione (il “**Prestito Rinegoziato**”) è rimborsato secondo il proprio Piano di Ammortamento (come di seguito definito), è assistito, a seconda dei casi, dalla relativa Delegazione di Pagamento ovvero dal relativo Mandato Irrevocabile e conserva la propria autonomia rispetto agli altri Prestiti Rinegoziati, con riferimento ad ogni termine e condizione. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e salvo che il Contratto di Rinegoziazione non disponga diversamente, il verificarsi di eventi che comportino la risoluzione ovvero il rimborso anticipato di un Prestito Rinegoziato non avrà effetto sugli altri Prestiti Rinegoziati, che continueranno ad essere regolati sulla base del Contratto di Rinegoziazione.

2. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del Contratto di Rinegoziazione.

3. Nel Contratto di Rinegoziazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**Atto Originario**” indica, a seconda dei casi, l’atto amministrativo o il contratto mediante il quale è stato concesso ciascun Prestito Originario, come eventualmente di volta in volta modificato antecedentemente alla Data di Accettazione;

“**Atto Rinegoziato**” indica ciascun Atto Originario come modificato ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;

“**CDP**” indica la Cassa depositi e prestiti società per azioni;

“**Codice Etico**” indica il codice etico adottato dalla CDP e reso da questa disponibile nel Sito Internet;

“**Contratto di Rinegoziazione**” indica il presente contratto di rinegoziazione delle condizioni dei Prestiti Originari;

“**Data di Accettazione**” indica la data in cui la CDP invia all’Ente la proposta contrattuale sottoscritta per accettazione ed ottiene riscontro telematico della ricezione della proposta medesima da parte dell’Ente;

“**Data di Pagamento**” indica il 31 luglio 2020 e, a partire dal 31 dicembre 2020 (incluso) e fino alla Data di Scadenza (inclusa), il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno;

“**Data di Proposta Contrattuale**” indica la data in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza di ciascun Prestito Rinegoziato come specificamente indicato nell’Elenco Prestiti;

“**Debito Residuo Prestito Originario**” indica, in relazione a ciascun Prestito Originario, il debito residuo risultante alla Data di Accettazione, specificamente indicato nell’Elenco Prestiti;

“**Debito Residuo Prestito Rinegoziato**” indica, in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato, ad ogni data, un importo pari alla differenza tra il Debito Residuo Prestito Originario e la somma delle quote capitale rimborsate ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;

“**Delegazione di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 5, comma 1;

“**Elenco Prestiti**” ha il significato attribuito a tale locuzione alla premessa a) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Ente**” indica la Regione che sottoscrive il Contratto di Rinegoziazione;

“**Evento di Risoluzione**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 7, comma 3;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans- European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 4, comma 1;

“**Investimento**” indica la destinazione originaria di ciascun Prestito Originario ovvero la diversa destinazione autorizzata dalla CDP a titolo di diverso utilizzo;

“**Lettera - Circolare**” indica la lettera-circolare CDP prot. n. [●] del [●] avente ad oggetto [●];

“**Mandato di Addebito in Conto**” indica il mandato per addebito diretto, debitamente sottoscritto dall’Ente, il cui schema è definito dalla CDP e reso disponibile nell’area riservata Enti Locali e P.A. del Sito Internet;

“**Mandato Irrevocabile**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 5, comma 1;

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dalla CDP ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., i cui principi sono resi disponibili dalla CDP nel Sito Internet;

“**Parametro Euribor**” indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedì (incluso) del mese immediatamente precedente l’inizio del semestre di riferimento;

“**Periodo di Interessi**” indica il periodo semestrale che intercorre tra ciascuna Data di Pagamento (esclusa) e la Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa) ad eccezione del Primo Periodo di Interessi e del secondo Periodo di Interessi che cade nell’anno 2020 che intercorrono, rispettivamente:

(i) tra il 1° gennaio 2020 (incluso) ovvero, in caso di Prestito Originario erogato successivamente al 1° gennaio 2020, tra la data di erogazione del prestito (inclusa) e il 30 giugno 2020 (incluso);
e

(ii) tra il 1° luglio 2020 (incluso) e la Data di Pagamento che cade il 31 dicembre 2020 (inclusa);

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato, inviato dalla CDP all’Ente entro il 31 dicembre 2020;

“**Prestito Originario**” indica ciascun prestito incluso nell’Elenco Prestiti, come specificato nella premessa a) del Contratto di Rinegoziazione;

“**Prestito Rinegoziato**” ha il significato attribuito a tale locuzione al precedente comma 1;

“**Prima Quota Interessi**” indica, con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, la quota interessi maturata al 30 giugno 2020, sulla base del Tasso di Interesse Originario, dovuta dall’Ente alla Data di Pagamento del 31 luglio 2020, secondo quanto previsto dal successivo Articolo 3, comma 2;

“**Primo Periodo di Interessi**” indica il Periodo di Interessi intercorrente tra il 1° gennaio 2020 (incluso) ovvero, in caso di Prestito Originario erogato successivamente al 1° gennaio 2020, la data di erogazione del prestito (inclusa) e il 30 giugno 2020 (incluso);

“**Rate Semestrali**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 2, comma 1;

“**Rinegoziazione**” indica l’operazione di rinegoziazione dei Prestiti Originari di cui al Contratto di Rinegoziazione;

“**Sito Internet**” indica il Sito Internet della CDP, www.cdp.it;

“**Tasso di Interesse Originario**” indica il tasso di interesse applicato a ciascun Prestito Originario ai sensi del relativo Atto Originario;

“**Tasso di Interesse Post**” ha il significato attribuito a tale locuzione al successivo Articolo 3, comma 1;

“**Tesoriere**” indica il soggetto che svolge, pro tempore, il servizio di tesoreria dell’Ente.

4. A meno che il contesto richieda altrimenti, le definizioni comprendenti numeri singolari includono il plurale, e vice-versa, e le definizioni di qualsiasi genere includono tutti i generi.

Articolo 2 Ammortamento dei Prestiti Rinegoziati

1. Con effetto dalla Data di Accettazione e fino alla Data di Scadenza, l’Ente si obbliga ad effettuare il rimborso di ciascun Debito Residuo Prestito Rinegoziato mediante il pagamento di rate semestrali (le “**Rate Semestrali**”), a partire dal 31 dicembre 2020, secondo quanto indicato nell’Elenco Prestiti e nel Piano di Ammortamento, con riferimento a ciascun Prestito Rinegoziato, ossia, in particolare, mediante la corresponsione di:

- (i) una Rata Semestrale in scadenza alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2020, comprensiva di capitale ed interessi, la cui quota capitale è di importo pari allo 0,25% del Debito Residuo Prestito Originario; e
 - (ii) Rate Semestrali, costanti, comprensive di capitale ed interessi, in scadenza alle Date di Pagamento successive al 1° gennaio 2021, sino alla Data di Scadenza (inclusa), le cui quote capitale crescenti sono calcolate sulla base del piano di ammortamento sviluppato secondo il metodo “francese”, a rate costanti, del Debito Residuo Prestito Rinegoziato risultante alla data del 1° gennaio 2021.
2. La CDP comunica, almeno 30 (trenta) giorni di calendario prima della relativa Data di Pagamento, l'esatto importo della rata da pagare. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata non esime l'Ente dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Rinegoziazione secondo il Piano di Ammortamento.

Articolo 3 **Interessi**

1. A decorrere dal 1° luglio 2020 (incluso) sul Debito Residuo Prestito Rinegoziato maturano interessi al tasso fisso nominale annuo indicato nell'Elenco Prestiti in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato (il “**Tasso di Interesse Post**”) secondo il criterio di calcolo giorni 30/360. Resta inteso tra le Parti che nel periodo intercorrente tra la Data di Accettazione (inclusa) e il 30 giugno 2020 (incluso) sul Debito Residuo Originario continuano a maturare interessi al Tasso di Interesse Originario, senza soluzione di continuità e secondo il criterio di calcolo previsto da ciascun Atto Originario.
2. Gli interessi, calcolati secondo quanto previsto al precedente comma 1, sono corrisposti dall'Ente:
 - (i) con riferimento al Primo Periodo di Interessi, alla Data di Pagamento del 31 luglio 2020;
 - (ii) con riferimento a ciascun Periodo di Interessi successivo al Primo Periodo di Interessi, a ciascuna Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi, unitamente alle relative quote capitale calcolate ai sensi del precedente Articolo 2, comma 1.
3. Qualora il Tasso di Interesse Post, come determinato ai sensi del presente Articolo, configuri una violazione di quanto disposto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e della relativa normativa di attuazione, il Tasso di Interesse Post applicabile sarà pari al tasso di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.
4. Le Parti prendono atto e riconoscono che il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Prestito Originario e, pertanto, non si applica al Tasso di Interesse Post la disciplina relativa ai tassi di interesse massimi per i prestiti di scopo della CDP di cui all'articolo 12, comma 2, del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004.

Articolo 4 **Interessi di mora**

1. Nel caso di ritardo da parte dell'Ente nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base a ciascun Atto Rinegoziato per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Parametro Euribor, in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali (gli “**Interessi di Mora**”).
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.

3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il relativo Atto Rinegoziato per inadempimento dell'Ente, come previsto dal successivo Articolo 7, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.
4. Qualora il tasso di interesse come determinato ai sensi del presente Articolo configuri una violazione di quanto disposto dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni, il tasso di interesse applicabile sarà pari al tasso di interesse di volta in volta corrispondente al limite massimo consentito dalla legge.

Articolo 5 Garanzia

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dai Prestiti Rinegoziati, l'Ente:
 - (i) iscrive nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, le somme delle quali è debitore ai sensi degli Atti Rinegoziati, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP;
 - (ii) conferisce al Tesoriere mandato irrevocabile ovvero delegazione di pagamento, (rispettivamente, il "**Mandato Irrevocabile**" ovvero la "**Delegazione di Pagamento**") anche nell'interesse della CDP affinché il Tesoriere: *[SELEZIONARE A SECONDA DEI CASI IL PARAGRAFO COERENTE CON LA DISCIPLINA APPLICABILE]*
 - secondo il modello disciplinato dalla L.R. _____² corrisponda alla CDP, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, le somme dovute ai sensi degli Atti Rinegoziati, secondo quanto risultante dal Piano di Ammortamento, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente medesimo a-

_____.
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma Codice Civile, corrisponda alla CDP, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, le somme dovute ai sensi degli Atti Rinegoziati, secondo quanto risultante dal Piano di Ammortamento, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, rimosse dall'Ente⁴, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.
2. La Delegazione di Pagamento o il Mandato Irrevocabile di cui al comma 1 che precede, rispettivamente, notificata al Tesoriere o da quest'ultimo accettata, devono pervenire alla CDP, a pena

² Inserire gli estremi della vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

³ Inserire la sintesi degli obblighi del Tesoriere come prevista alla vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

⁴ La clausola sarà adattata in relazione alla normativa che regola il bilancio della Regione interessata.

di risoluzione del Contratto di Rinegoziazione ai sensi del successivo Articolo 7, comma 2, entro il 30 luglio 2020 e sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli atti di delega rilasciati, ovvero i mandati conferiti, a garanzia dei Prestiti Originari, a decorrere dal 31 luglio 2020 (incluso), salvo quanto previsto dal successivo Articolo 7, comma 3.

3. Alla scadenza del vigente contratto di tesoreria, l'Ente si impegna a comunicare alla CDP, a mezzo telefax o PEC, senza indugio, l'identità del nuovo Tesoriere. L'Ente si obbliga altresì

[SELEZIONARE A SECONDA DEI CASI IL PARAGRAFO COERENTE CON LA DISCIPLINA APPLICABILE]

- a conferire a ciascun Tesoriere *pro tempore* Delegazione di Pagamento ovvero Mandato Irrevocabile secondo il modello disciplinato dalla L.R. _____⁵.
- ad inserire nei contratti di tesoreria che saranno stipulati per tutta la durata del Prestito Rinegoziato clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente Articolo.

Articolo 6

Rimborso anticipato volontario

La CDP e l'Ente convengono espressamente che il rimborso anticipato volontario del Prestito Rinegoziato sia consentito a partire dal 30 giugno 2021 e che venga disciplinato nei termini ed alle condizioni previste nell'Atto Originario.

Articolo 7

Recesso e risoluzione

1. Nel caso in cui (i) si verifichi il mancato pagamento della Prima Quota Interessi senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato, ovvero (ii) una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata, la CDP, fino alla data di effettivo pagamento da parte dell'Ente della Prima Quota Interessi o di altro importo dovuto ai sensi del Contratto di Rinegoziazione, potrà recedere dal Contratto di Rinegoziazione, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali si sia verificato il mancato o ritardato pagamento e/o l'Ente abbia reso le predette dichiarazioni e/o garanzie.
2. In caso di mancata ricezione da parte della CDP della Delegazione di Pagamento ovvero del Mandato Irrevocabile, secondo quanto previsto dal precedente Articolo 5, entro il 30 luglio 2020, ovvero nel caso di ricezione di una Delegazione di Pagamento o di un Mandato Irrevocabile i) incompleta/o, ii) non conforme al modello definito dalla CDP, iii) non in originale, ovvero iv) rilasciata/conferito per un importo inferiore a quello di ciascuna rata di ammortamento del Prestito Rinegoziato come risultante dal Piano di Ammortamento, si conviene espressamente che abbia luogo, la risoluzione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, del Contratto di Rinegoziazione, limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali si sia verificata la mancata o errata ricezione della Delegazione di Pagamento o del Mandato Irrevocabile.
3. Il recesso o la risoluzione di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 1 e 2, si verificheranno nel momento in cui la CDP darà comunicazione all'Ente, mediante telefax, PEC o lettera raccomandata a/r, dell'esercizio della facoltà di recedere o di risolvere e, di conseguenza, ai Prestiti Rinegoziati oggetto del recesso o della risoluzione, non sarà applicabile il Contratto di Rinegoziazione e torneranno ad applicarsi, senza soluzione di continuità, gli Atti Originari, restando fermi la Delegazione di Pagamento rilasciata, o il Mandato Irrevocabile conferito, a garanzia di ciascun

⁵ Inserire gli estremi della vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

Prestito Originario. Resta inteso che, ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna pretesa di corrispettivo, a qualsiasi titolo, da parte dell'Ente, ivi compreso il risarcimento dei danni.

4. Ferma restando la facoltà della CDP di risolvere gli Atti Rinegoziati ai sensi di quanto già previsto ai sensi degli Atti Originari, si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione, a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile, degli Atti Rinegoziati, al verificarsi di uno dei seguenti eventi (gli "Eventi di Risoluzione"):
- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi di ciascun Atto Rinegoziato, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni di calendario dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
 - b) non corrispondenza al vero o incompletezza di qualsiasi dichiarazione rilasciata dall'Ente, ai sensi del Contratto di Rinegoziazione;
 - c) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 8, e all'Articolo 13.
 - d) i) mancato pagamento da parte dell'Ente di un qualsiasi indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal relativo Atto Rinegoziato), alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni ovvero ii) obbligo per l'Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o più altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni.

Fermo restando quanto previsto alla precedente lettera d), il verificarsi di uno degli Eventi di Risoluzione comporterà la risoluzione degli Atti Rinegoziati limitatamente ai Prestiti Rinegoziati relativamente ai quali l'Evento di Risoluzione si è verificato.

5. La risoluzione degli Atti Rinegoziati si verificherà nel momento in cui la CDP comunicherà all'Ente mediante telefax, PEC o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersene ai sensi del precedente comma 4. In ogni altro caso, si applicherà la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.
6. In conseguenza della risoluzione degli Atti Rinegoziati ai sensi del presente Articolo 7, l'Ente dovrà, entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare, relativamente al Prestito Rinegoziato cui sia riferibile l'Evento di Risoluzione: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i medesimi criteri utilizzati per il calcolo dell'indennizzo dovuto in caso di rimborso anticipato ai sensi dell'Articolo 6 del Contratto di Rinegoziazione, v) un importo pari allo 0,125% del Debito Residuo Prestito Rinegoziato.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dall'Ente con riferimento al Codice Etico o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi del successivo Articolo 13 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto di Rinegoziazione si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, la CDP avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile degli Atti Rinegoziati.
8. L'Ente si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne la CDP rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dall'Ente contenute nel Contratto di Rinegoziazione fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

Articolo 8 Pagamenti

1. Tutti i pagamenti in adempimento dell'obbligo di rimborso di ciascun Prestito Rinegoziato dovranno essere effettuati in euro, mediante addebito automatico effettuato dal Tesoriere nel conto corrente bancario intestato all'Ente precedentemente comunicato alla CDP. L'Ente si impegna a comunicare per iscritto alla CDP, senza indugio, e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della Data di Pagamento, l'eventuale variazione del codice IBAN riferito al predetto conto corrente.
2. A tal fine l'Ente ha impartito al Tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel conto corrente di cui al precedente comma 1, di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al Tesoriere e contrassegnati con le coordinate della CDP indicate nel Mandato di Addebito in Conto.
3. L'Ente, sino alla totale estinzione di ciascun Prestito Rinegoziato, è tenuto a:
 - (i) mantenere acceso il conto corrente su cui sono domiciliati l'addebito delle somme dovute ai sensi degli Atti Rinegoziati e l'accredito delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011;
 - (ii) non modificare alcuna delle suddette istruzioni, senza il previo consenso scritto della CDP.
4. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il pagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo. Ferma restando la disciplina relativa alla compensazione di cui agli Atti Originari, in nessun caso possono essere effettuati pagamenti parziali. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per la CDP di richiedere il pagamento di quanto dovuto dall'Ente ai sensi degli Atti Rinegoziati nei modi che riterrà più opportuni, incluso il bonifico bancario.

Articolo 9 Conferma delle previsioni

1. Il Contratto di Rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio di cui a ciascun Atto Originario.
2. Restano pertanto confermati, per tutto quanto non espressamente modificato con il Contratto di Rinegoziazione, i termini, le condizioni e gli impegni di cui a ciascun Atto Originario, incluse le originarie destinazioni dei Prestiti Originari, fatta eccezione per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista per i Prestiti Originari.

Articolo 10 Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa ai Prestiti Rinegoziati, dovrà essere inviata a mezzo telefax, PEC o lettera raccomandata a/r agli indirizzi e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o la ricevuta di avvenuta consegna, se inviata per PEC:

CDP:

Cassa depositi e prestiti società per azioni

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax: da 06/4221.4026

PEC: cdpspa@pec.cdp.it
Att.: Finanziamenti Enti Pubblici - Rinegoziazione Regioni 2020

Ente:

Fax:
PEC:
Att.:

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della CDP e dell'Ente in relazione a ciascun Prestito Rinegoziato.

Articolo 11 Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Rinegoziazione, o comunque ad esso relativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 12 Trattamento fiscale

Il Contratto di Rinegoziazione è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

Articolo 13 Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente

1. L'Ente dichiara di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello D. Lgs. 231/01 della CDP, resi disponibili sul Sito Internet.
2. L'Ente si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello D. Lgs. 231/01:
 - a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e/o direzione della CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti cui alla precedente lettera a); e
 - c) i collaboratori esterni della CDP.
3. L'Ente dichiara che le obbligazioni di pagamento derivanti dagli Atti Rinegoziati sono collocate almeno nello stesso grado in cui sono collocate le obbligazioni nei confronti di tutti gli altri creditori dell'Ente non muniti di prelazione. Per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, l'Ente farà sì che le obbligazioni di pagamento da esso assunte ai sensi dei Prestiti Rinegoziati medesimi si collochino e continuino a collocarsi almeno nello stesso grado rispetto a tutte le altre obbligazioni presenti e future, salvo per quelle obbligazioni che sono per legge sovraordinate ai sensi della normativa applicabile all'Ente.
4. L'Ente si impegna a non creare ed a fare in modo che non si crei alcun diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto a favore di terzi sui propri beni, o parte di essi, né su alcun altro

bene o diritto dell'Ente, salvo che analogo diritto di garanzia, vincolo, privilegio, gravame od altro diritto venga prestato dall'Ente a favore della CDP.

5. Le Parti convengono espressamente che tutti gli impegni assunti dall'Ente in relazione a ciascun Prestito Originario in quanto compatibili con il Contratto di Rinegoiazione, rimangono fermi e vincolanti.

* * *

Qualora siate d'accordo sul contenuto di quanto precede, Vi preghiamo di volerci restituire la presente proposta da Voi debitamente sottoscritta in segno di integrale ed incondizionata accettazione.

Distinti saluti,

[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

L'Ente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole:

- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario)
- Articolo 7 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 8 (Pagamenti)
- Articolo 11 (Foro competente)
- Articolo 13 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente)

[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

PER ACCETTAZIONE

[FIRMA CDP] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

ALLEGATO 1

ELENCO PRESTITI

n.	Identificativo Prestito Originario (*)	Debito Residuo Prestito Originario al 01/01/2020 (**)	Tasso di interesse Originario (***)	Rata 30/06 /2020 (Ante)	Tasso di Interesse (Post) %	Quota interessi del 30/06/2020 (Ante) da corrispondere il 31/07/2020	Rata (capitale + interessi) del 31/12/2020	Rata post (capitale + interessi) dal 30/06/2021 alla Data di Scadenza	Data di Scadenza (Post)
...
...
...

(*) L'identificativo del prestito è quello Originario e verrà successivamente modificato e comunicato all'Ente da CDP

(**) In caso di prestito erogato successivamente al 1° gennaio 2020, il valore è riferito al debito residuo alla data di erogazione del prestito

(***) Per i Prestiti Originari regolati a tasso variabile è indicato il valore riferito allo spread. Il tasso di interesse applicato al Prestito Originario è determinato sommando lo spread al parametro euribor previsto negli Atti Originari.

ALLEGATO 2

SCHEMA DI MANDATO IRREVOCABILE/DELEGAZIONE DI PAGAMENTO (RINEGOZIAZIONE)

La Regione..... (l'“Ente”), rappresentata da
....., in qualità diin virtù di
.....⁶

PREMESSO

- che i termini indicati con la lettera maiuscola nel presente atto, non altrimenti definiti, hanno lo stesso significato indicato nel Contratto di Rinegoziazione (come di seguito definito);
- che la CDP ha concesso all'Ente i prestiti indicati nell'Elenco Prestiti di cui all'allegato 1 al Contratto di Rinegoziazione, contrassegnati con il numero di posizione ivi indicato, il cui Debito Residuo Prestito Originario risulta pari, in relazione a ciascun Prestito Originario, a quanto indicato nell'Elenco Prestiti;
- che in data l'Ente ha stipulato con la CDP un contratto avente ad oggetto la rinegoziazione dei Prestiti Originari (il “**Contratto di Rinegoziazione**”), in base al quale è previsto che l'Ente rimborsi alla CDP ciascun Debito Residuo Prestito Rinegoziato secondo il Piano di Ammortamento che si allega al presente Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento;
- che il Contratto di Rinegoziazione prevede, all'articolo 5, che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni ivi assunte l'Ente i) iscriva nei propri bilanci di previsione, per tutta la durata del Piano di Ammortamento, le somme delle quali è debitore ai sensi degli Atti Rinegoziati, istituendo su tali somme vincolo speciale in favore della CDP e ii) conferisca al proprio tesoriere Mandato Irrevocabile, ovvero Delegazione di Pagamento, ai sensi della normativa regionale applicabile;
- che in data l'Ente ha trasmesso al Tesoriere copia del Contratto di Rinegoziazione.

Tutto ciò premesso, l'Ente

CONFERISCE

a [DENOMINAZIONE ISTITUTO DI CREDITO TESORIERE] (il “**Tesoriere**”), che accetta, [Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento], ai sensi della normativa regionale applicabile, anche nell'interesse della CDP, affinché il Tesoriere:

- secondo il modello disciplinato dalla L.R.⁷ corrisponda alla CDP, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, le somme dovute ai sensi degli Atti Rinegoziati, secondo quanto risultante dal Piano di Ammortamento, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente medesimo a-

⁶ Estremi dell'atto che ha conferito i poteri di rappresentanza e sottoscrizione del presente mandato irrevocabile / delegazione di pagamento

⁷ Inserire gli estremi della vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, secondo comma Codice Civile, corrisponda alla CDP, per tutta la durata dei Prestiti Rinegoziati, le somme dovute ai sensi degli Atti Rinegoziati, secondo quanto risultante dal Piano di Ammortamento, essendo, a tal fine, sin d'ora, autorizzato dall'Ente ad accantonare, in ogni esercizio finanziario, le somme necessarie al suddetto adempimento, a valere sul totale delle entrate proprie ovvero delle entrate di cui al comma 6 dell'articolo 62 del D. Lgs. n. 118/2011, rimosse dall'Ente⁹, con priorità rispetto alle altre spese di natura obbligatoria ovvero ad apporre specifici vincoli sull'anticipazione di tesoreria concessa e disponibile.

Delle somme pagate il Tesoriere viene scaricato mediante le ricevute dei versamenti che vi si riferiscono.

L'Ente ed il Tesoriere si impegnano a trasferire le disposizioni contenute nel presente [Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento] ad ogni successivo tesoriere pro-tempore, per tutta la durata del Piano di Ammortamento.

Il presente [Mandato Irrevocabile/Delegazione di Pagamento] è esente dall'imposta di registro e da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

..... li

FIRMA ENTE

[INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]

PER ACCETTAZIONE

L'Istituto di credito incaricato del servizio di Tesoreria della Regione

.....¹⁰

(Funzionario incaricato, formalmente munito dei poteri di firma e di rappresentanza¹¹)

Si allega copia del documento di identità del funzionario incaricato.

⁸ Inserire la sintesi degli obblighi del Tesoriere come prevista alla vigente normativa regionale avente ad oggetto il rilascio di garanzie per il rimborso di mutui e prestiti contratti dall'Ente.

⁹ La clausola sarà adattata in relazione alla normativa che regola il bilancio della Regione interessata.

¹⁰ Timbro del Tesoriere e generalità del funzionario incaricato.

¹¹ Indicare gli estremi dell'atto di conferimento dei poteri di firma e di rappresentanza.

_____ [LUOGO], __/__/__ [DATA]

CONTRATTO DI RINEGOZIAZIONE DESTINATO ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME

Approvazione specifica delle clausole vessatorie ex art. 1341, secondo comma del Codice Civile

La Regione _____ (l'“Ente”), rappresentata da _____, in base ai poteri attribuiti con _____,

con riferimento al contratto di rinegoziazione stipulato tra l'Ente e la Cassa depositi e prestiti S. p. A. in data _____ (il “**Contratto di Rinegoziazione**”), dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, le seguenti clausole del Contratto di Rinegoziazione:

- Articolo 5 (Garanzia)
- Articolo 6 (Rimborso anticipato volontario)
- Articolo 7 (Recesso e risoluzione)
- Articolo 8 (Pagamenti)
- Articolo 11 (Foro competente)
- Articolo 13 (Dichiarazioni ed Impegni dell'Ente)

[FIRMA ENTE] [INDICAZIONE DEL NOME E DELLA QUALIFICA DEL FIRMATARIO]